

BILANCIO D'ESERCIZIO 2017 E RELATIVE PROBLEMATICHE

Palermo, 20 aprile 2018

Prof. Alain Devalle
Università degli Studi di Torino
ODCEC Torino
studio@alaindevalle.it

CODICE CIVILE E NUOVI OIC

BILANCIO 2016

BILANCIO 2017



**D.Lgs. 139/15
Adozione nuova
Direttiva 34/2013**

**Dicembre 2016
Nuovi OIC**

**Dicembre 2017
Emendamenti OIC**

+

**Marzo 2018
OIC 11 - continuità**

PRINCIPI CONTABILI OIC

- ✓ OIC 9 - Svalutazioni per perdite durevoli di valore delle imm. materiali e immateriali
- ✓ OIC 10 - Rendiconto finanziario
- ✓ **OIC 11 - Bilancio d'esercizio, finalità e postulati**
- ✓ OIC 12 - Composizione e schemi del bilancio d'esercizio
- ✓ OIC 13 - Rimanenze
- ✓ OIC 14 - Disponibilità liquide
- ✓ OIC 15 - Crediti
- ✓ OIC 16 - Immobilizzazioni materiali
- ✓ OIC 17 - Bilancio consolidato e metodo del patrimonio netto
- ✓ OIC 18 - Ratei e risconti
- ✓ OIC 19 - Debiti
- ✓ OIC 20 - Titoli di debito
- ✓ OIC 21 - Partecipazioni e azioni proprie
- ✓ OIC 23 - Lavori in corso su ordinazione
- ✓ OIC 24 - Immobilizzazioni immateriali
- ✓ OIC 25 - Imposte sul reddito
- ✓ OIC 26 - Operazioni, attività e passività in valuta estera
- ✓ OIC 28 - Patrimonio netto
- ✓ OIC 29 - Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili
- ✓ OIC 31 - Fondi per rischi e oneri e trattamento di fine rapporto
- ✓ OIC 32 - Strumenti finanziari derivati

**EMENDAMENTI AI PRINCIPI
CONTABILI NAZIONALI**

ALTRI PRINCIPI CONTABILI OIC

AL QUADRO PRECEDENTE DEI PRINCIPI CONTABILI SI AGGIUNGONO

- ✓ OIC 7 - Certificati verdi
- ✓ OIC 8 - Le quote di emissione di gas ad effetto serra
- ✓ OIC 5 - Bilancio di liquidazione
- ✓ OIC 4 - Fusione e scissione
- ✓ OIC 3 - Le informazioni sugli strumenti finanziari da includere nella nota integrativa e nella relazione sulla gestione
- ✓ OIC 2 - Patrimoni e finanziamenti destinati ad uno specifico affare
- ✓ Principio contabile 30 - I bilanci intermedi

SVALUTAZIONE DI BENI: CHIARIMENTI EMENDAMENTI OIC

EMENDAMENTO OIC 16

Rivalutazione


(Omissis)

~~76. Se la legge stabilisce che il valore rivalutato di un bene materiale rivalutato risulta, la rivalutazione di un bene debba essere effettuata in base a parametri prestabiliti, e l'adozione di tali parametri comporta l'iscrizione di un valore rivalutato che negli esercizi successivi, risulta eccedente il valore recuperabile, il valore rivalutato è conseguentemente svalutato con rilevazione della perdita durevole a conto economico (cfr. OIC 9) se non disposto diversamente dalla legge.~~

SVALUTAZIONE DI BENI: CHIARIMENTI EMENDAMENTI OIC

SVALUTAZIONE DI BENI PRECEDENTEMENTE RIVALUTATI

In caso di svalutazione per perdite durevoli di valore, la svalutazione deve essere iscritta in conto economico (se non disposto diversamente dalla legge).



SVALUTAZIONI PER PERDITE DUREVOLI DI VALORE

Le svalutazioni per perdite durevoli di valore delle immobilizzazioni sono disciplinate dall'OIC 9

PRINCIPALI PROBLEMATICHE OPERATIVE




- ✓ Quando attuare il test di verifica di perdite di valore → Nessuna novità
- ✓ **Come attuare il test di verifica di perdite di valore**
- ✓ Ripristini di valore → Nessuna novità

COME EFFETTUARE IL TEST

VALORE RECUPERABILE VS VALORE CONTABILE

Valore recuperabile




Valore recuperabile \geq Valore contabile

Nessuna svalutazione


Valore recuperabile $<$ Valore contabile

Svalutazione dell'attività per perdite

I MODELLI PREVISTI DALL'OIC 9



I MODELLI PREVISTI DALL'OIC 9



MODELLO SEMPLIFICATO: CAPACITÀ DI AMMORTAMENTO

OIC 9 § 9

CAPACITÀ DI AMMORTAMENTO DI UN DATO ESERCIZIO → **MARGINE ECONOMICO** che la gestione mette a disposizione per la copertura degli ammortamenti.

La capacità di ammortamento è determinata “sottraendo” al risultato economico dell’esercizio, ~~non comprensivo degli elementi straordinari e delle relative imposte~~, gli ammortamenti delle immobilizzazioni.



Necessità di stimare il margine economico negli esercizi successivi.



Piano economico per gli esercizi successivi.

MODELLO SEMPLIFICATO: CAPACITÀ DI AMMORTAMENTO

CAPACITÀ DI AMMORTAMENTO (FLUSSI ECONOMICI):

ricavi attesi dall'utilizzo dei beni;
costi fissi e variabili connessi allo svolgimento dell'attività operativa;
oneri finanziari derivanti dall'attività di finanziamento;
imposte sul reddito.



Orizzonte temporale →
Massimo 5 anni

OIC 9 § 32-35

CASO 1

Caso 1	Anno n	Anno n + 1	Anno n + 2	Anno n + 3	Anno n + 4
Ricavi	1.000	1.000	1.000	1.000	1.000
Costi monetari diretti ed indiretti di produzione	600	600	600	600	600
Ammortamenti	180	180	180	180	180
EBIT	220	220	220	220	220
Oneri finanziari	30	30	30	30	30
Area straordinaria	-	-	-	-	-
Risultato ante imposte	190	190	190	190	190
- imposte	92	92	92	92	92
Risultato netto	98	98	98	98	98



	Anno n	Anno n + 1	Anno n + 2	Anno n + 3	Anno n + 4	Sommatoria
Capacità di Ammortamento						
Risultato netto + ammortamenti	278	278	278	278	278	1.392

Valore netto contabile 900 → Nessuna svalutazione

CASO 2

	Anno n	Anno n+1	Anno n+2	Anno n+3	Anno n+4
Ricavi	700	700	700	700	700
Costi monetari diretti e indiretti di produzione	600	600	600	600	600
Ammortamenti	180	180	180	180	180
EBIT	- 80	- 80	- 80	- 80	- 80
Oneri finanziari	21	21	21	21	21
Area straordinaria	-	-	-	-	-
Risultato ante imposte	- 101	- 101	- 101	- 101	- 101
- imposte	- 1	- 1	- 1	- 1	- 1
Risultato netto	- 102				

	Anno n	Anno n+1	Anno n+2	Anno n+3	Anno n+4	Sommat- -oria
Capacità di ammortamento						
Risultato netto + ammortamenti	78	78	78	78	78	390

CASO 2

Capacità di ammortamento $390 < 900$ Ammortamenti complessivi




Svalutazione pari a 510

Da imputare:

- ✓ prioritariamente ad avviamento;
- ✓ proporzionalmente alle altre immobilizzazioni materiali ed immateriali.


I MODELLI PREVISTI DALL'OIC 9



MODELLO GENERALE E OIC 9

- ✓ Si deve applicare così come previsto a partire dai bilanci 2017
- ✓ Si basa su flussi e tassi di interesse
- ✓ È necessario un Piano da cui determinare i flussi finanziari
- ✓ È necessario identificare le Unità Generatrici di Flussi o l'intera azienda

MODELLO GENERALE E OIC 9



LA DETERMINAZIONE DEL VALORE ATTUALE DEI FLUSSI FINANZIARI

EBITDA

(-) CAPEX

+/(-) decremento (incremento) di capitale circolante netto operativo

“normalizzato” (CCNO)

= Flussi finanziari da attualizzare al tasso WACC

$$\text{Valore d'uso} = \sum_{t=1}^n \frac{FF_t}{(1 + WACC)^t} + \frac{\frac{FF_n}{WACC}}{(1 + WACC)^t}$$



SENZA CONSIDERARE CRESCITA (g)

MODELLO GENERALE E OIC 9 - CASO

Euro/000	Anno n+1	Anno n+2	Anno n+3
Ricavi netti	5.000,00	5.150,00	5.150,00
EBITDA	1.000,00	1.250,00	1.250,00
Variazione CCNO normalizzato	(100,00)	(112,00)	(112,00)
Capex	(10,00)	(10,00)	(10,00)
Flussi finanziari	890,00	1.128,00	1.128,00

WACC: 9,83%

Euro/000	Anno n+1	Anno n+2	Anno n+3
Flussi finanziari	890,00	1.128,00	1.128,00
<i>Discount period</i>	1,00	2,00	3,00
<i>Discount factor</i>	0,91	0,83	0,75
Flussi finanziari attualizzati	810,30	935,10	851,40

MODELLO GENERALE E OIC 9 - CASO

Calcolo del valore terminale	
Media flussi finanziari	1.048,67
WACC	9,83%
Valore terminale (media flussi finanziari/WACC)	10.666,62
Valore terminale attualizzato all'anno n	8.050,98

Euro/000	Anno n
Somma flussi di cassa attualizzati	2.596,83
Valore terminale	8.050,98
Valore d'uso	10.647,81

Valore contabile della attività materiali e immateriali: 8.000 → **nessuna svalutazione**

Valore contabile della attività materiali e immateriali: 12.000 → **svalutazione necessaria**

MODELLO GENERALE E OIC 9 – IL TASSO

WACC: *Weighted Average Cost of Capital*

$$WACC = C_E * \frac{E}{D + E} + C_D * (1 - Aliquota\ fiscale) * \frac{D}{D + E}$$



**Costo
dell'*equity***

**Struttura
del capitale**

**Costo
del debito**



Risk Free Rate + Beta * Equity Risk Premium

UN ESEMPIO DI TASSO

Costo del debito al lordo dei benefici fiscali	5,67%	} Costo del debito
Aliquota fiscale	24,00%	
<i>Costo del debito (al netto effetto fiscale)</i>	4,31%	
Tasso di interesse per attività prive di rischio	1,63%	} Costo dell'equity
Premio per il rischio del mercato azionario	5,50%	
Beta (RL)	1,1	
<i>Specific Risk Premium</i>	1,50%	
<i>Costo del capitale di rischio</i>	9,18%	} Struttura del capitale
D/(D+E)	50%	
E/(D+E)	50%	
WACC	6,74%	

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E NUOVI AVVIAMENTI

Il nuovo art. 2426 n. 6 prevede

- ✓ ammortamento dell'avviamento sulla base della vita utile
- ✓ se in casi eccezionali non è possibile stimare attendibilmente la vita utile, il periodo massimo di ammortamento è di 10 anni;
- ✓ obbligo di fornire in N.I. spiegazione del periodo di ammortamento →
Sempre

Introduzione esplicita del divieto di ripristino di precedenti svalutazioni di avviamento (art. 2426 n. 3)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E NUOVI AVVIAMENTI

Stima della vita utile (OIC 24)

Punti di riferimento utili:

- ✓ il periodo di tempo entro il quale la società si attende di beneficiare dei benefici economici addizionali legati alle prospettive reddituali della società oggetto di aggregazione e alle sinergie generate dall'operazione straordinaria;
- ✓ il periodo di tempo entro il quale l'impresa si attende di recuperare, l'investimento effettuato (c.d. *payback period*);
- ✓ la media ponderata delle vite utili delle principali attività (*core assets*) acquisite con l'operazione di aggregazione aziendale (incluse le immobilizzazioni immateriali).

Il periodo di ammortamento non può comunque superare i 20 anni.

LE IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI NEL CODICE CIVILE

CLASSIFICAZIONE IN BILANCIO

Costi pluriennali

- 1) Costi di impianto e di ampliamento
- 2) Costi di sviluppo

Attività immateriali

- 3) Diritti brevetto industriale e utilizzazione opere dell'ingegno
- 4) Concessioni, licenze, marchi e diritti simili
- 5) Avviamento
- 6) Immobilizzazioni in corso ed acconti
- 7) Altre


RILEVAZIONE IN BILANCIO

Confermata l'impostazione precedente

1. ACCERTAMENTO UTILITA' FUTURA DEI COSTI PLURIENNALI e AVVIAMENTO

- Amministratori
- Organi di controllo, se esistenti
- No distribuzione dividendi in caso di assenza di riserve disponibili superiori ai **Costi pluriennali**
- Impossibilità di capitalizzare costi precedentemente spesi

2. ISCRIZIONE IN BILANCIO TRA LE ATTIVITA'



COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO

Costi che si sostengono in modo non ricorrente in momenti particolari del ciclo di vita dell'impresa: fase pre-operativa/accrescimento cap. operativa

COSTITUZIONE
DELLA SOCIETA'

COSTI DI
START-UP

COSTI DI
AMPLIAMENTO



- Costi del personale
- **Costi di pubblicità sostenuti in tale ambito**
- Assunzione e addestramento del nuovo personale
- ...

Piano economico della società (§ 40)

COSTI DI IMPIANTO E DI AMPLIAMENTO

Costi che si sostengono in modo non ricorrente in momenti particolari del ciclo di vita dell'impresa: fase pre-operativa/accrescimento cap. operativa

COSTITUZIONE
DELLA SOCIETA'

COSTI DI
START-UP

COSTI DI
AMPLIAMENTO



- Costi del personale
- **Costi di pubblicità sostenuti in tale ambito**
- Assunzione e addestramento del nuovo personale
- ...

Piano economico della società (§ 40)

I COSTI DI RICERCA E SVILUPPO

SPESE DI RICERCA E SVILUPPO

Ricerca di base

Conto economico


Sviluppo

Possibilità di capitalizzazione

- ✓ Progetto chiaramente definito
- ✓ Realizzabilità tecnica e finanziaria del progetto
- ✓ Recuperabilità attraverso ricavi
- ✓ Consenso collegio sindacale

Piano economico della società (§ 40)

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E NUOVI AVVIAMENTI



✓ Prezzo di acquisto maggiore del valore corrente degli elementi patrimoniali acquisiti

✓ **Avviamento 30.000**

✓ Vita utile?


$$\begin{aligned}
 \text{Vita utile} &= \frac{(100.000 * 10) + (20.000 * 5) + \dots + (15.000 * 3)}{145.000} = \\
 & \quad \mathbf{8 \text{ ANNI}}
 \end{aligned}$$

Bene acquisito	Valore	Vita utile residua (anni)
Fabbricato	100.000,00	10
Macchinario	20.000,00	5
Attrezzatura	10.000,00	2
Marchio	15.000,00	3
TOTALE	145.000,00	

ESEMPIO con media ponderata delle vite utili delle principali attività acquisite


LE ALTRE PROBLEMATICHE DELLE IMMOBILIZZAZIONI MATERIALI

QUANDO
RILEVARE?



Data di trasferimento dei rischi e benefici connessi al bene

QUANTO
ISCRIVERE?



- ✓ L'iscrizione del debito guida l'iscrizione del costo → Attualizzazione (eventuale)
- ✓ Limite alla capitalizzazione → valore recuperabile

COME RIPARTIRE?



- ✓ Piano di ammortamento che tenga conto dell'eventuale valore residuo al termine del processo di ammortamento

CHIARIMENTI EMENDAMENTI OIC

QUANTO ISCRIVERE

EMENDAMENTI OIC 13 – Rimanenze, 16 – Immobilizzazioni materiali, OIC 24 – Immobilizzazioni immateriali e OIC 21 – Partecipazioni

APPLICAZIONE DEL COSTO AMMORTIZZATO IN CASO DI BENI/PARTICIPAZIONI ACQUISITI CON PAGAMENTO DIFFERITO A CONDIZIONI NON DI MERCATO

*Nel caso in cui il pagamento sia **differito** ~~rispetto alle normali~~ **a condizioni diverse rispetto a quelle normalmente praticate sul** ~~di mercato~~, per operazioni simili o equiparabili, i beni/partecipazioni sono iscritti in bilancio al valore corrispondente al debito determinato ai sensi dell'OIC 19 – Debiti più gli oneri accessori.*



Formulazione più chiara

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E NUOVI AVVIAMENTI E IMPLICAZIONI FISCALI

REGOLA CONTABILE

Nessun impatto fiscale. Le modifiche non hanno un impatto diretto sulla regola fiscale che è rimasta inalterata.

Art. 103, comma 3 TUIR

Le quote di ammortamento del valore di avviamento iscritto nell'attivo del bilancio sono deducibili in misura non superiore a un diciottesimo del valore stesso.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E NUOVI AVVIAMENTI E IMPLICAZIONI FISCALI

La situazione maggioritaria sarà quella di avere periodi di deducibilità contabile e fiscale differenti:

- 1. Ammortamenti civilistici maggiori di quelli fiscalmente deducibili:** ripresa in aumento temporanea in dichiarazione. Fiscalità differita (attività per imposte anticipate);
- 2. Ammortamenti civilistici minori di quelli fiscalmente deducibili:** si deducono quelli imputati a conto economico anche se inferiori a quelli potenzialmente ammessi in deduzione;
- 3. Ammortamenti civilistici uguali a quelli fiscalmente deducibili:** si deducono quelli imputati a conto economico.

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E SPESE DI PUBBLICITÀ - IMPLICAZIONI FISCALI

L'imputazione a conto economico delle spese di pubblicità (e quelle di sviluppo) comporta la loro **totale deducibilità nell'anno**.

Il nuovo articolo 108 del Tuir prevede infatti la deduzione «nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio».

Effetti indiretti

Le spese di pubblicità quando erano capitalizzate venivano imputate a conto economico come ammortamento e quindi senza avere effetto ai fini del ROL di cui all'art. 96.

Nel caso di imputazione diretta a conto economico (presumibilmente voce B7 del conto economico) si avrà come effetto l'abbattimento di tale grandezza.

FTA relativamente ad anni precedenti al 2016

IMMOBILIZZAZIONI IMMATERIALI E SPESE DI PUBBLICITÀ - IMPLICAZIONI FISCALI ART. 108 TUIR

~~1. Le spese relative a studi e ricerche sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute ovvero in quote costanti nell'esercizio stesso e nei successivi ma non oltre il quarto. Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte di tali costi si applica l'articolo 88, c. 3. **Le spese relative a più esercizi sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio**~~

~~2. Le spese di pubblicità e di propaganda sono deducibili nell'esercizio in cui sono state sostenute o in quote costanti nell'esercizio stesso e nei quattro successivi. Le spese di rappresentanza sono (...)~~

~~3. Le altre spese relative a più esercizi, diverse da quelle considerate nei commi 1 e 2 sono deducibili nel limite della quota imputabile a ciascun esercizio. Le medesime spese, non capitalizzabili per effetto dei principi contabili internazionali, sono deducibili in quote costanti nell'esercizio in cui sono state sostenute e nei quattro successivi. **Le quote di ammortamento dei beni acquisiti in esito agli studi e alle ricerche sono calcolate sul costo degli stessi diminuito dell'importo già dedotto. Per i contributi corrisposti a norma di legge dallo Stato o da altri enti pubblici a fronte dei costi relativi a studi e ricerche si applica l'articolo 88, comma 3**~~

LA RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI DOPO L'ABROGAZIONE DELL'OIC 6

CASI POSSIBILI


RISTRUTTUAZIONE DEL DEBITO
IN PRESENZA DI VALUTAZIONE
AL COSTO AMMORTIZZATO

RISTRUTTUAZIONE DEL DEBITO
IN ASSENZA DI VALUTAZIONE AL
COSTO AMMORTIZZATO

LE NOVITÀ INTRODOTTE DAGLI
EMENDAMENTI DEL 29/12/2017

COSTO AMMORTIZZATO IN PRESENZA DI ATTUALIZZAZIONE

Valutazione dei DEBITI (finanziari e operativi)



COSTO AMMORTIZZATO IN PRESENZA DI ATTUALIZZAZIONE

- ✓ L'art 2426, co.1, n.8, prescrive che occorre tenere conto del «fattore temporale» nella valutazione dei debiti

Tasso di interesse desumibile dalle condizioni contrattuali
VS
Tasso di interesse di mercato



Se **SIGNIFICATIVAMENTE** diversi

Il debito deve essere iscritto al valore attuale dei flussi futuri determinato utilizzando il tasso di interesse di mercato.

COSTO AMMORTIZZATO IN PRESENZA DI ATTUALIZZAZIONE

Il valore iniziale di iscrizione del debito è pari al valore attuale dei flussi finanziari futuri

Il valore iniziale del debito così determinato è ridotto dagli eventuali oneri di transazione

Debiti COMMERCIALI

La differenza tra il **valore di rilevazione iniziale** del debito così determinato e il **valore a termine** viene rilevata a **CE** come onere finanziario lungo la durata del debito **utilizzando il TIE**

Debiti FINANZIARI

La differenza tra **disponibilità liquide ricevute** e il **valore attuale dei flussi futuri** (meno gli eventuali costi di transazione) è rilevata tra i **proventi finanziari** al momento della rilevazione iniziale

Dopo aver determinato il valore di iscrizione iniziale si determina il TIE e si procede con le regole del costo ammortizzato

COSTO AMMORTIZZATO IN PRESENZA DI ATTUALIZZAZIONE

ESEMPIO – ATTUALIZZAZIONE DEBITI COMMERCIALI

- ✓ 1/1/2017: Acquisto di merci per 10.000 + IVA 22% → 12.000
- ✓ Saldo del debito in n. 2 rate annuali pari a 5.000 + IVA 22% → 6.100
- ✓ No applicazione di interessi
- ✓ Tasso di mercato: 3%

Valore attuale dei flussi finanziari futuri

$$6.100 \times 1,03^{-1} + 6.100 \times 1,03^{-2} = 11.673,11$$

COSTO AMMORTIZZATO IN PRESENZA DI ATTUALIZZAZIONE

ESEMPIO – ATTUALIZZAZIONE DEBITI COMMERCIALI

DATA	PAGAMENTI	BASE IMPONIBILE	IVA
01/01/2017	0,00 €	0,00 €	0,00 €
31/12/2017	6.100,00 €	5.000,00 €	1.100,00 €
31/12/2018	6.100,00 €	5.000,00 €	1.100,00 €
TOTALE	12.200,00 €	10.000,00 €	2.200,00 €
VA	11.673,11 €	9.568,12 €	2.104,99 €

Diversi	a	Fornitori		12.200
Acquisto merci			10.000	
Iva a credito			2.200	

Fornitori	a	Diversi		526,89
		Acquisto merci	431,88	
		Proventi finanziari	95,01	

COSTO AMMORTIZZATO IN PRESENZA DI ATTUALIZZAZIONE

ESEMPIO – ATTUALIZZAZIONE DEBITI COMMERCIALI

	VALORE INIZIALE	INT. PASSIVI AL NOMINALE	INT. PASSIVI AL TIE	RIMB.SO DEBITO	DEBITO FINE ESERCIZIO
01/01/2017	11.673,11 €	0,00 €	0,00	0,00	11.673,11
31/12/2017	11.673,11 €	0,00 €	349,22	6.100,00	5.922,33
31/12/2018	5.922,33 €	0,00 €	177,67	6.100,00	0,00

31/12/2017

Interessi e altri oneri finanziari	a	Fornitori		349,22
------------------------------------	---	-----------	--	--------

Fornitori	a	Banca c/c		6.100
-----------	---	-----------	--	-------

Analoga operazione deve essere svolta nel 2018

I CREDITI NEL/DAL BILANCIO 2016

Effetto delle rilevazioni contabili deve essere il seguente:

		Diversi	a	Diversi		116.287,05
		Crediti verso clienti			115.030,20	
		Oneri finanziari			1.256,85	
				Ricavi di vendita	94.287,05	
				Iva a debito	22.000,00	

Ottenibile con le seguenti rilevazioni contabili:

		Crediti verso clienti	a	Diversi		122.000,00
			a	Ricavi di vendita	100.000,00	
			a	Iva a debito	22.000,00	
		Diversi	a	Crediti verso clienti		6.969,8
		Ricavi di vendita			5.712,95	
		Oneri finanziari			1.256,85	

COSTO AMMORTIZZATO IN PRESENZA DI ATTUALIZZAZIONE – IMPLICAZIONI FISCALI

ESEMPIO – ATTUALIZZAZIONE DEBITI COMMERCIALI

Art. 96, comma 3

Ai fini del presente articolo, assumono rilevanza gli interessi passivi e gli interessi attivi, nonché gli oneri e i proventi assimilati, derivanti da contratti di mutuo, da contratti di locazione finanziaria, dall'emissione di obbligazioni e titoli simili e da ogni altro rapporto avente causa finanziaria, **con esclusione degli interessi impliciti derivanti da debiti di natura commerciale e con inclusione, tra gli attivi, di quelli derivanti da crediti della stessa natura.**

RIMANE INALTERATO IL TESTO DEL COMMA 3

FINANZIAMENTO CON T.I. CONTRATTUALE SIGNIFICATIVAMENTE INFERIORE AL T.I. DI MERCATO

Attenzione al caso di debiti finanziari verso controllata

Se dalle evidenze disponibili quali:


- ✓ Verbali del CDA
- ✓ Situazione economica e finanziaria dell'impresa
- ✓ Elementi del contratto

Transazione con natura finalizzata al rafforzamento patrimoniale della controllata

La differenza tra disponibilità liquide ricevute e il valore attuale dei flussi futuri (meno gli eventuali costi di transazione) è rilevata:

- ✓ **AD INCREMENTO DEL PATRIMONIO NETTO** (e non come provento finanziario) nel bilancio della controllata
- ✓ **AD INCREMENTO DEL VALORE DELLA PARTECIPAZIONE** (e non come onere finanziario) nel bilancio della controllante


ESEMPIO DI FINANZIAMENTO INFRAGRUPPO FINALIZZATO AL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLA CONTROLLATA



- ✓ Finanziamento concesso in data 1/1/2017: 100.000
- ✓ **Commissioni up-front pagate inizialmente: 0**
- ✓ **Tasso di interesse nominale: zero**
- ✓ **Tasso di interesse di mercato: 3%**
- ✓ Rimborso in un'unica soluzione alla scadenza: 24 mesi
- ✓ Valore attuale del debito: 94.267,22

$$100.000 \times 1,03^{-2} = 94.267,22$$

ESEMPIO DI FINANZIAMENTO INFRAGRUPPO FINALIZZATO AL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLA CONTROLLATA



✓ IMPRESA CONTROLLATA
1/1/2017

Banca c/c	a	Debito finanziario vs controllante	100.000,00
-----------	---	---------------------------------------	------------

Debito finanziario vs. controllante	a	Riserve (A.VI)	5.732,78
-------------------------------------	---	----------------	----------


31/12/2017

Oneri finanziari	a	Debito finanziario vs. controllante	2.820,16
------------------	---	--	----------

31/12/2018

Oneri finanziari	a	Debito finanziario vs. controllante	2.912,62
------------------	---	--	----------

ESEMPIO DI FINANZIAMENTO INFRAGRUPPO FINALIZZATO AL RAFFORZAMENTO PATRIMONIALE DELLA CONTROLLATA



Credito finanziario vs controllata	a	Banca c/c	100.000,00
------------------------------------	---	-----------	------------

Partecipazioni in imprese controllate	a	Credito finanziario vs controllata	5.732,78
---------------------------------------	---	------------------------------------	----------

31/12/2017


Credito finanziario vs controllata	a	Proventi finanziari	2.820,16
------------------------------------	---	---------------------	----------

31/12/2018

Credito finanziario vs controllata	a	Proventi finanziari	2.912,62
------------------------------------	---	---------------------	----------


IMPLICAZIONI FISCALI

D.M. 03/08/2017,
art. 1
Modifica art. 5 DM
8 giugno 2011 →
aggiunto comma
4-bis)



Nel caso di operazioni di **finanziamento** tra soggetti tra i quali sussiste il **rapporto di controllo di cui all'art. 2359** del c.c. assumono rilevanza fiscale esclusivamente i **componenti positivi e negativi imputati a conto economico desumibili dal contratto del finanziamento**, laddove siano rilevati nello SP componenti derivanti dal processo di attualizzazione a tassi di mercato previsti dal criterio del **costo ammortizzato**

D.M. 03/08/2017



«Sterilizzazione» a determinate condizioni del principio di derivazione rafforzata per le operazioni di finanziamento infruttifero intercompany

NO DERIVAZIONE RAFFORZATA → DOPPIO BINARIO CIVILISTICO E FISCALE

COSTO AMMORTIZZATO – REGOLA GENERALE

I costi di transazione, rispetto al passato, assumono una diversa configurazione in quanto non danno più luogo a quote di ammortamento di immobilizzazioni immateriali ma all'iscrizione di interessi.

Derivazione rafforzata

Valutazione dei crediti, debiti e titoli con il criterio del costo ammortizzato: la “trasformazione” dei costi di transazione (commissioni, perizie, spese di istruttoria) in oneri finanziari

IRES

Tali poste assumono rilievo ai sensi dell'articolo 96 Tuir

IRAP

Sono componenti finanziarie che generano un incremento del valore della produzione netta per le imprese debitorie.

COSTO AMMORTIZZATO – REGOLA GENERALE

- ✓ Il costo ammortizzato può determinare l'assunzione di una natura finanziaria anche di componenti relativi a prestazioni accessorie prive di causa finanziaria (esempio: consulenze).
- ✓ Rilevanza che assumono le componenti negative che si generano in forza del criterio del costo ammortizzato: occorre che la regola sia coordinata (con riguardo alla determinazione del quantum degli interessi) con la norma dell'art. 89, comma 5 secondo cui “se la misura non è determinata per iscritto gli interessi si computano al saggio legale”.

CASI DI NON UTILIZZO DEL COSTO AMMORTIZZATO

Quando può non essere applicato e la disciplina nei bilanci abbreviati

Il criterio del costo ammortizzato può non essere applicato ai debiti se gli effetti sono irrilevanti, ai sensi dell'art. 2423, comma 4, del codice civile, rispetto al valore determinato in base ai parr. 54-57.

Si può presumere che gli effetti siano irrilevanti:

- ✓ se i debiti sono a breve termine (ossia con scadenza inferiore ai 12 mesi)
- ✓ se i costi di transazione, le commissioni pagate tra le parti e ogni altra differenza tra valore iniziale e valore a scadenza sono di scarso rilievo.

PRINCIPIO DELLA RILEVANZA

CASI DI NON UTILIZZO DEL COSTO AMMORTIZZATO

Quando può non essere applicato e la disciplina nei bilanci abbreviati

In tal caso la società applica i paragrafi 54-57, salvo l'applicazione dei paragrafi 48-53 sul processo di attualizzazione:

- ✓ i debiti possono essere valutati al valore nominale senza applicare il criterio di valutazione del costo ammortizzato e l'attualizzazione (par. 54).
- ✓ Qualora la società si avvalga di questa facoltà, la rilevazione iniziale del debito è effettuata al valore nominale (par. 55).

Info OBBLIGATORIA in NOTA INTEGRATIVA

CASI DI NON UTILIZZO DEL COSTO AMMORTIZZATO

Quando può non essere applicato e la disciplina nei bilanci abbreviati

Cambia in ogni caso il trattamento dei costi iniziali:

- ✓ i costi di transazione iniziali sostenuti per ottenere finanziamenti (es. spese di istruttoria, imposta sostitutiva su finanziamenti a medio termine, oneri di perizia dell'immobile, commissioni dovute a intermediari finanziari sono rilevati tra i **risconti attivi** nella classe D dell'attivo dello stato patrimoniale.(par. 57).
- ✓ i costi di transazione iniziali rilevati tra i risconti attivi sono addebitati a conto economico lungo la durata del prestito a quote costanti ad integrazione degli interessi passivi nominali (par. 70).

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI IN ASSENZA DI VALUTAZIONE AL COSTO AMMORTIZZATO

EMENDAMENTI OIC 19 – ABROGAZIONE DELL’OIC 6

OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO PER I **SOGGETTI CHE NON APPLICANO IL COSTO AMMORTIZZATO**

*73C. (...) i costi di transazione sono imputati a conto economico nell’esercizio in cui viene ricevuto il beneficio derivante dalla variazione dei termini contrattuali. Nel caso di riduzione dell’ammontare del debito da rimborsare, il debitore iscrive un utile tra i proventi finanziari come differenza tra il valore di iscrizione iniziale del nuovo debito e l’ultimo valore contabile del debito originario. **I costi di transazione sono rilevati nello stesso esercizio in cui si riceve il beneficio.***



**I costi di transazione seguono per competenza
il trattamento contabile dei benefici**

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI IN ASSENZA DI VALUTAZIONE AL COSTO AMMORTIZZATO

EMENDAMENTI OIC 19

OPERAZIONI DI RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO PER I **SOGGETTI CHE NON APPLICANO IL COSTO AMMORTIZZATO**

*Negli altri casi (ad esempio nel caso di riduzione dell'ammontare degli interessi maturandi e di modifica della tempistica originaria dei pagamenti) il beneficio per il debitore è **rilevato per competenza lungo la durata residua del debito. I costi di transazione sono rilevati come risconti attivi**, se sono soddisfatti i criteri richiesti dall'OIC 18 – Ratei e Risconti e in ogni caso nei limiti dei benefici ottenuti dalla riduzione del valore economico del debito¹, ed addebitati a conto economico in relazione ai benefici ottenuti, pertanto lungo la vita residua del debito.*



Novità, il precedente OIC 6 prevedeva sempre la contabilizzazione a conto economico nell'esercizio di sostenimento

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI IN ASSENZA DI VALUTAZIONE AL COSTO AMMORTIZZATO

Emendamento OIC del 29/12/2017 → OIC 19 nuovo par. 73c

IL TRATTAMENTO DEI COSTI DI RISTRUTTURAZIONE

IMPOSTAZIONE ANTE
EMENDAMENTO – OIC 6

Imputazione nel conto
economico dell'esercizio di
efficacia dell'accordo

IMPOSTAZIONE POST
EMENDAMENTO – OIC 6

Imputazione nel conto
economico dell'esercizio in cui
viene ricevuto il beneficio

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI IN ASSENZA DI VALUTAZIONE AL COSTO AMMORTIZZATO

Emendamento OIC del 29/12/2017 → OIC 19 nuovo par. 73c

IL TRATTAMENTO DEI COSTI DI RISTRUTTURAZIONE

ESEMPI OPERATIVI

- ✓ Riduzione del debito → Beneficio immediato
- ✓ Rinegoziazione Tassi → Beneficio ripartito lungo la durata del debito
- ✓

IMPOSTAZIONE POST
EMENDAMENTO – OIC 6

Imputazione nel conto
economico dell'esercizio in cui
viene ricevuto il beneficio

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI IN ASSENZA DI VALUTAZIONE AL COSTO AMMORTIZZATO

ESEMPIO – BENEFICIO IMMEDIATO

- ✓ Importo originario del finanziamento: 200.000 Euro
- ✓ Data stipulazione: 1/1/2016
- ✓ Durata: 10 anni
- ✓ Pagamento rate: annuali, posticipate al 31 dicembre di ciascun esercizio
- ✓ Importo rata: 27.173,59
- ✓ Costi di transazione: 10.000
- ✓ Tasso di interesse nominale: 6%

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI IN ASSENZA DI VALUTAZIONE AL COSTO AMMORTIZZATO

ESEMPIO – BENEFICIO IMMEDIATO

Anno	Valore iniziale	Importo della rata	Quota capitale	Quota interessi	Valore finale del debito
01/01/2016	200.000,00	0	0	0	200.000
31/12/2016	200.000,00	27.173,59	15.178,21	11.995,38	184.821,79
31/12/2017	184.821,79	27.173,59	16.088,55	11.085,04	168.733,24
31/12/2018	168.733,24	27.173,59	17.053,49	10.120,10	151.679,74
31/12/2019	151.679,74	27.173,59	18.076,31	9.097,28	133.603,43
31/12/2020	133.603,43	27.173,59	19.137,87	8.035,72	114.465,57
31/12/2021	114.465,57	27.173,59	20.308,30	6.865,29	94.157,26
31/12/2022	94.157,26	27.173,59	21.526,33	5.647,26	72.630,93
31/12/2023	72.630,93	27.173,59	22.817,41	4.356,18	49.813,52
31/12/2024	49.813,52	27.173,59	24.177,50	2.996,09	25.636,02
31/12/2025	25.636,02	27.173,59	25.636,02	1.537,57	0,00

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI IN ASSENZA DI VALUTAZIONE AL COSTO AMMORTIZZATO

ESEMPIO – BENEFICIO IMMEDIATO

- ✓ Rinegoziazione del debito: 1/1/2020
- ✓ Importo del debito alla data di rinegoziazione: 133.603,43 Euro
- ✓ Importo del debito ristrutturato: 100.000,00 Euro
- ✓ Stralcio del debito: 33.603,43 Euro
- ✓ Riscadenziamento rate: nessuna
- ✓ Durata residua: 6 anni – 31/12/2025
- ✓ Importo nuova rata: 20.336,26 Euro
- ✓ Tasso di interesse: 6%
- ✓ Costi per la ristrutturazione: 10.000 Euro

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI IN ASSENZA DI VALUTAZIONE AL COSTO AMMORTIZZATO

ESEMPIO – BENEFICIO IMMEDIATO

Anno	Valore iniziale	Importo della rata	Quota capitale	Quota interessi	Valore finale del debito
01/01/2020	100.000,00	0	0	0	100.000,00
31/12/2020	100.000,00	20.336,26	14.337,76	5998,5	85.662,24
31/12/2021	85.662,24	20.336,26	15.197,81	5.138,449	70.464,42
31/12/2022	70.464,42	20.336,26	16.109,45	4.226,808	54.354,97
31/12/2023	54.354,97	20.336,26	17.075,78	3.260,483	37.279,19
31/12/2024	37.279,19	20.336,26	18.093,76	2.242,499	19.185,42
31/12/2025	19.185,42	20.336,26	19.185,43	1.150,838	0,00

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI IN ASSENZA DI VALUTAZIONE AL COSTO AMMORTIZZATO

ESEMPIO – BENEFICIO IMMEDIATO

BENEFICIO ECONOMICO:	33.603,43
CONTO ECONOMICO DELL'ESERCIZIO DI OTTENIMENTO DEL BENEFICIO	

COSTI DI RISTRUTTURAZIONE	10.0000
DA RILEVARE NELLO STESSO ESERCIZIO IN CUI SI RICEVE IL BENEFICIO	

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI IN ASSENZA DI VALUTAZIONE AL COSTO AMMORTIZZATO

Emendamento OIC del 29/12/2017 → OIC 19 nuovo par. 73c

Nel caso di benefici dilazionati nel tempo

DETERMINAZIONE DEL VALORE ECONOMICO DEL DEBITO

Valore attuale dei futuri pagamenti che il debitore dovrà corrispondere al creditore, a titolo di capitale e/o interessi, in base ai nuovi termini previsti, scontati al tasso di interesse effettivo dell'operazione ante-ristrutturazione.

DETERMINAZIONE DELL'AMMONTARE DEL BENEFICIO

Confronto tra valore contabile del debito ante ristrutturazione e valore economico del debito ristrutturato → AMMONTARE DEL BENEFICIO

IMPUTAZIONE DEI COSTI DI TRANSAZIONE LUNGO LA VITA RESIDUA DEL DEBITO

→ Riscoti attivi

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI IN ASSENZA DI VALUTAZIONE AL COSTO AMMORTIZZATO

ESEMPIO 1 – BENEFICIO DIFFERITO

La società A ha contratto un finanziamento con una banca con le seguenti caratteristiche:

- ✓ Durata: 5 anni residui;
- ✓ Rimborso capitale: bullet a scadenza;
- ✓ Capitale residuo: 1.000.000,00 euro;
- ✓ Tasso di interesse ante ristrutturazione: 5%;

A seguito dell'operazione di ristrutturazione, il solo tasso di interesse è rinegoziato **(dal 5% al 2%)**. **Costi di transazione sostenuti 45.000 Euro**

La società non applica il costo ammortizzato

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI IN ASSENZA DI VALUTAZIONE AL COSTO AMMORTIZZATO

ESEMPIO 1 – BENEFICIO DIFFERITO

Il beneficio che si ottiene è:

- ✓ Riduzione degli interessi futuri da corrispondere pari al 3% ($5\% - 2\% = 3\%$)
- ✓ Pari a 30.000 Euro per anno (3% di 1.000.000 Euro)
- ✓ Il beneficio attualizzato che l'impresa ottiene è pari a 129.884 Euro;
- ✓ **I costi di transazione, quindi, pari a 45.000 potranno essere scontati sulla durata residua del debito (5 anni) e iscritti tra gli oneri finanziari per 9.000 Euro in ciascun esercizio.**

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI IN ASSENZA DI VALUTAZIONE AL COSTO AMMORTIZZATO

ESEMPIO 1 – BENEFICIO DIFFERITO

Le rilevazioni contabili da effettuare sono le seguenti:

- rilevazione dei costi di transazione:

Oneri finanziari (costi di transazione)	a	Banca c/c	45.000,00
--	---	-----------	-----------

- risconto dei costi di transazione in relazione ai benefici futuri (5 anni)

Risconti attivi	a	Oneri finanziari (costi di transazione)	36.000,00
-----------------	---	--	-----------

- rilevazione degli interessi annui (si ipotizzano di intera competenza dell'esercizio):

Oneri finanziari	a	Banca c/c	2.000,00
------------------	---	-----------	----------

Per approfondimenti: Bava, Devalle, Il bilancio secondo gli OIC, Eutkene 2018

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI IN ASSENZA DI VALUTAZIONE AL COSTO AMMORTIZZATO

ESEMPIO 2 – BENEFICIO DIFFERITO

- ✓ Importo originario del finanziamento: 200.000 Euro
- ✓ Data stipulazione: 1/1/2016
- ✓ Durata: 10 anni
- ✓ Pagamento rate: annuali, posticipate al 31 dicembre di ciascun esercizio
- ✓ Importo rata: 27.173,6
- ✓ Costi di transazione: 20.000
- ✓ Tasso di interesse nominale: 6%

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI IN ASSENZA DI VALUTAZIONE AL COSTO AMMORTIZZATO

ESEMPIO 2 – BENEFICIO DIFFERITO

Anno	Valore iniziale	Importo della rata	Quota capitale	Quota interessi	Valore finale del debito
01/01/2016	200.000,00	0	0	0	200.000,00
31/12/2016	200.000,00	27.173,60	15.178,21	11.995,39	184.821,79
31/12/2017	184.821,79	27.173,60	16.088,55	11.085,05	168.733,25
31/12/2018	168.733,25	27.173,60	17.053,49	10.120,11	151.679,76
31/12/2019	151.679,76	27.173,60	18.076,31	9.097,29	133.603,45
31/12/2020	133.603,45	27.173,60	19.137,87	8.035,73	114.465,58
31/12/2021	114.465,58	27.173,60	20.308,30	6.865,30	94.157,28
31/12/2022	94.157,28	27.173,60	21.526,33	5.647,27	72.630,95
31/12/2023	72.630,95	27.173,60	22.817,42	4.356,18	49.813,53
31/12/2024	49.813,53	27.173,60	24.177,51	2.996,09	25.636,03
31/12/2025	25.636,03	27.173,60	25.636,03	1.537,57	0,00

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI IN ASSENZA DI VALUTAZIONE AL COSTO AMMORTIZZATO

ESEMPIO 2 – BENEFICIO DIFFERITO

- ✓ Rinegoziazione del debito: 1/1/2020
- ✓ Importo del debito alla data di rinegoziazione: 133.603,45 Euro
- ✓ Stralcio del debito: 0 Euro
- ✓ Riscadenziamento rate: 31/12/2029
- ✓ Importo nuova rata: 14.106,13 Euro
- ✓ Tasso di interesse: 1%
- ✓ Costi per la ristrutturazione: 10.000 Euro

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI IN ASSENZA DI VALUTAZIONE AL COSTO AMMORTIZZATO

ESEMPIO 2 – BENEFICIO DIFFERITO

Anno	Valore iniziale	Importo della rata	Quota capitale	Quota interessi	Valore finale del debito
01/01/2020	133.603,45	0,00	0,00	0,00	133.603,45
31/12/2020	133.603,45	14.106,13	12.770,62	1.335,50	120.832,82
31/12/2021	120.832,82	14.106,13	12.898,28	1.207,85	107.934,54
31/12/2022	107.934,54	14.106,13	13.027,21	1.078,92	94.907,33
31/12/2023	94.907,33	14.106,13	13.157,43	948,70	81.749,90
31/12/2024	81.749,90	14.106,13	13.286,70	819,42	68.463,19
31/12/2025	68.463,19	14.106,13	13.421,77	684,36	55.041,43
31/12/2026	55.041,43	14.106,13	13.555,93	550,20	41.485,49
31/12/2027	41.485,49	14.106,13	13.691,44	414,69	27.794,05
31/12/2028	27.794,05	14.106,13	13.827,53	278,60	13.966,52
31/12/2029	13.966,52	14.106,13	13.966,52	139,61	0,00

RISTRUTTURAZIONE DEI DEBITI IN ASSENZA DI VALUTAZIONE AL COSTO AMMORTIZZATO

ESEMPIO 2 – BENEFICIO DIFFERITO

DETERMINAZIONE DEL VALORE ECONOMICO DEL DEBITO (b): **103.810,98**

Valore economico del debito

$$14.106,13 \times 1,06^{-1} + 14.106,13 \times 1,06^{-2} + 14.106,13 \times 1,06^{-3} + \dots + 14.106,13 \times 1,06^{-10} = 103.810,97$$

VALORE DEL DEBITO ANTE RISTRUTTURAZIONE (a): **133.603,43**


BENEFICIO ECONOMICO DIFFERITO (a-b): **29.792,47**

COSTI DI RISTRUTTURAZIONE	10.0000
---------------------------	---------



RISCONTO ATTIVO in relazione ai benefici ottenuti lungo la VITA RESIDUA DEL DEBITO
--

COSA ACCADE AI COSTI DI RISTRUTTURAZIONE SOSTENUTI PRIMA DELL'OTTENIMENTO DEL BENEFICIO?



?

↳ Spesati a conto economico?

↳ Rinvii agli esercizi successivi?

Aspetto non trattato esplicitamente dall'OIC 19

COSA ACCADE AI COSTI DI RISTRUTTURAZIONE SOSTENUTI PRIMA DELL'OTTENIMENTO DEL BENEFICIO?

REGOLA GENERALE

Imputazione nel Conto Economico in cui viene ricevuto il beneficio



Valutare la possibilità di **RISCONTARE** il costo sino all'esercizio di ottenimento del **BENEFICIO** → OIC 18 – Ratei e risconti



La valutazione dei risconti attivi richiede la **valutazione del futuro beneficio economico correlato a questi costi differiti**. Se tale beneficio è inferiore (in tutto od in parte) alla quota riscontata, occorre procedere ad opportune rettifiche di valore. La società rileva una perdita di valore nella voce B10d) del conto economico.

COSA ACCADE AI COSTI DI RISTRUTTURAZIONE SOSTENUTI PRIMA DELL'OTTENIMENTO DEL BENEFICIO?

La valutazione dei risconti attivi richiede la **valutazione del futuro beneficio economico correlato a questi costi differiti**. Se tale beneficio è inferiore (in tutto od in parte) alla quota riscontata, occorre procedere ad opportune rettifiche di valore. La società rileva una perdita di valore nella voce B10d) del conto economico.

CASI POSSIBILI

- ✓ Imputazione del costo nell'esercizio di sostenimento
- ✓ Storno del costo all'esercizio di ottenimento del beneficio
- ✓ Storno del costo nell'esercizio di ottenimento del beneficio e successiva svalutazione nell'esercizio successivo

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E NOTA INTEGRATIVA

EMENDAMENTI OIC 19

INFORMATIVA DA RIPORTARE NELLA NOTA INTEGRATIVA

81A. Nel fornire le indicazioni di cui ai numeri 1 e 6 dell'articolo 2427, nel caso di operazioni di ristrutturazione del debito, l'informativa integrativa, da fornire riguarda:

- ✓ *la situazione di difficoltà finanziaria e/o economica affrontata dall'impresa debitrice nel corso dell'esercizio, le cause che hanno generato tali difficoltà nonché una chiara ed esaustiva rappresentazione dell'esposizione debitoria dell'impresa ossia l'ammontare dei debiti inclusi ed esclusi dall'operazione di ristrutturazione. Inoltre è opportuno fornire informazioni sull'ammontare dei debiti garantiti, sulla percentuale dei debiti in sofferenza, sul perdurare dello scaduto (se superiore a 90 o 180 giorni) e sulle eventuali azioni esecutive o coattive di recuperabilità avanzate dal creditore;*

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E N.I.

EMENDAMENTI OIC 19

INFORMATIVA DA RIPORTARE NELLA NOTA INTEGRATIVA

le caratteristiche principali dell'operazione di ristrutturazione del debito tra cui, a carattere meramente esemplificativo:

- ✓ *la tipologia di ristrutturazione del debito;*
- ✓ *la data della ristrutturazione;*
- ✓ *una descrizione sintetica delle fasi mediante le quali si è svolta la ristrutturazione del debito*
- ✓ *la/e modalità mediante la/e quale/i è stata operata la ristrutturazione del debito;*
- ✓ *la tipologia dei debiti oggetto della di ristrutturazione;*
- ✓ *la presenza di eventuali condizioni risolutive o sospensive dell'accordo;*
- ✓ *la presenza di eventuali pagamenti potenziali (ad esempio in presenza di success fee) che il debitore si impegna ad effettuare nei confronti del creditore al raggiungimento di certi obiettivi economici o finanziari o al verificarsi di determinate circostanze;*

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E N.I.

EMENDAMENTI OIC 19

INFORMATIVA DA RIPORTARE NELLA NOTA INTEGRATIVA

- ✓ *la presenza di eventuali covenant al cui rispetto è legato il successo dell'operazione;*
- ✓ *i principali aspetti di un'operazione di erogazione di nuova finanza da parte del creditore direttamente connessa alla ristrutturazione del debito;*
- ✓ *le caratteristiche principali dei derivati connessi al debito ristrutturato e le eventuali modalità di ristrutturazione del derivato con l'indicazione degli effetti in bilancio;*
- ✓ *un'indicazione analitica e completa dei proventi e/o degli oneri derivanti dalla ristrutturazione iscritti nelle voci di conto economico più appropriate;*
- ✓ *il valore contabile del debito alla data della ristrutturazione e alla data di riferimento del bilancio;*
- ✓ *il beneficio derivante dalla ristrutturazione;*
- ✓ *la durata residua del debito ante e post-ristrutturazione;*
- ✓ *il tasso contrattuale ante e post-ristrutturazione;*

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E N.I.

EMENDAMENTI OIC 19

INFORMATIVA DA RIPORTARE NELLA NOTA INTEGRATIVA

- ✓ *il tasso d'interesse effettivo dell'operazione ante e post-ristrutturazione;*
- ✓ *la natura e l'ammontare dei costi connessi all'operazione di ristrutturazione;*
- ✓ *l'esistenza di eventuali garanzie e/o impegni, o di altre operazioni fuori bilancio, che possono condizionare l'esito dell'accordo o gli effetti da questi prodotti;*
- ✓ *l'analisi delle scadenze dei debiti, compresi i debiti per leasing finanziari, evidenziando l'ammontare dei debiti avente scadenza entro l'esercizio successivo, con scadenza compresa tra un anno e cinque e con scadenza oltre i cinque anni di cui all'art.2427, n. 6, cod. civ.;*
- ✓ *l'impatto della ristrutturazione di debiti relativi ad operazioni di leasing finanziario sull'informativa di cui all'art. 2427, n. 22, cod. civ. Anche gli effetti della sospensione della quota capitale implicita nei canoni di leasing e del relativo prolungamento del contratto sono presi in considerazione ai fini delle informazioni da rendere nella nota integrativa (art. 2427, n. 22, cod. civ.).*

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E N.I.

EMENDAMENTI OIC 19

INFORMATIVA DA RIPORTARE NELLA NOTA INTEGRATIVA

gli effetti che la ristrutturazione del debito è destinata a produrre negli esercizi interessati dall'operazione sulla posizione finanziaria netta, sul capitale e sul reddito dell'impresa debitrice. Al fine di informare i destinatari del bilancio in merito all'avanzamento e/o al rispetto delle condizioni previste nel piano di ristrutturazione del debito, occorre alternativamente indicare:

- ✓ *il fatto che le condizioni previste dal piano sono state rispettate nel corso del periodo di riferimento del bilancio anche, in relazione alla tempistica di realizzazione;*
- ✓ *il fatto che il piano verrà comunque rispettato nella sostanza anche quando nel corso del periodo di riferimento del bilancio alcune condizioni non si sono realizzate, in quanto è da ritenersi che si realizzeranno nel periodo di durata residua del piano;*

RISTRUTTURAZIONE DEL DEBITO E N.I.

EMENDAMENTI OIC 19

INFORMATIVA DA RIPORTARE NELLA NOTA INTEGRATIVA

- ✓ *nel caso in cui l'avanzamento del piano dovesse evidenziare alcuni elementi consuntivi e/o previsionali tali da garantire che il ripristino di condizioni di equilibrio potrà realizzarsi, comunque garantendo all'impresa di superare le attuali difficoltà finanziarie, ma seguendo modalità diverse da quelle originariamente previste: occorrerà indicare una sintesi di tali nuove modalità;*
- ✓ *le conseguenze e gli effetti che l'impresa stima si potranno verificare nel caso in cui, dall'analisi dell'andamento consuntivo del piano emergono elementi tali da far ritenere che le condizioni previste all'interno del piano non si potranno realizzare, con conseguente possibilità di mancato ripristino delle condizioni di equilibrio e/o superamento delle difficoltà finanziarie.*

Se negli esercizi successivi a quello in cui la ristrutturazione diviene efficace tra le parti intervengono significativi cambiamenti in merito a tali aspetti, occorre fornire in nota integrativa adeguata informativa.

MODELLI DI BILANCIO E CODICE CIVILE

	Bilancio ordinario	Bilancio abbreviato	Micro-impresa
Eliminazione della possibilità di capitalizzazione di spese di ricerca e costi di pubblicità	✓	✓	✓
Obbligo redazione rendiconto finanziario	✓		
Eliminazione area straordinaria dal Conto Economico	✓	✓	✓
Introduzione principio di rilevanza	✓	✓	✓
Introduzione principio di prevalenza della sostanza dell'operazione	✓	✓	✓
Obbligo di iscrizione dei derivati (sia di copertura sia non di copertura) al loro fair value	✓	✓	
Obbligo di valutazione dei titoli immobilizzati, crediti e debiti al costo ammortizzato	✓		
Modifiche alla disciplina dell'ammortamento dell'avviamento	✓	✓	✓
Correzione criterio di valutazione poste in valuta	✓	✓	✓
Iscrizione delle azioni proprie a diretta riduzione del patrimonio netto	✓	✓	✓
Modifiche agli schemi di stato patrimoniale e conto economico	✓	✓	✓
Eliminazione dei conti d'ordine	✓	✓	✓
Modifiche Nota integrativa	✓	✓	⊗

IL NUOVO TUIR ART. 83

Art. 83

Per i soggetti che redigono il bilancio in base ai principi contabili internazionali e **per i soggetti, diversi dalle microimprese di cui all'articolo 2435ter del codice civile**, che redigono il **bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, valgono**, anche in deroga alle disposizioni dei successivi articoli della presente sezione, **i criteri di qualificazione, imputazione temporale e classificazione in bilancio previsti dai rispettivi principi contabili.**

1-bis. Ai fini del comma 1, ai soggetti, diversi dalle micro imprese di cui all'articolo 2435-*ter* del codice civile, che redigono il bilancio in conformità alle disposizioni del codice civile, si applicano, in quanto compatibili, le disposizioni emanate in attuazione del comma 60 dell'articolo 1 della legge 24 dicembre 2007, n. 244, e del comma 7-*quater* dell'articolo 4 del decreto legislativo 28 febbraio 2005, n. 38.

Circ. n. 7/E del 28 febbraio 2011

Imposte sui redditi – Principi contabili internazionali IAS/IFRS – Applicazione – Conseguenze – D.Lgs. 28 febbraio 2005, n. 38 - L. 24 dicembre 2007, n. 244 - D.M. 1° aprile 2009, n. 48 – chiarimenti

TRIPARTIZIONE DEI SOGGETTI

1. **Soggetti IAS adopter**, con fiscalità basata sul principio di “derivazione rafforzata” ed altre specifiche particolarità;
2. **Soggetti** (non IAS adopter) diversi dalle micro-imprese, con fiscalità basata sul principio di “derivazione rafforzata”, definiti nel prosieguo anche soggetti “**OIC adopter**”;
3. **Micro-imprese**, con fiscalità basata sul principio di “derivazione semplice”.

MICROIMPRESE

Sono quelle che nel primo esercizio o, successivamente, per due esercizi consecutivi, non abbiano superato due dei seguenti limiti:

1. totale dell'attivo dello stato patrimoniale: 175.000
2. ricavi delle vendite e delle prestazioni: 350.000 euro
3. dipendenti occupati in media durante l'esercizio: 5 unità

Le regole introdotte per l'adeguamento della disciplina fiscale a quella contabili escludono dal loro ambito applicativo le micro imprese di cui all'art. 2435-ter c.c.

CNDCEC – schemi pagg. 6 e 7 doc. 30.10.2017

MICROIMPRESE

- ✓ Il principio di derivazione rafforzata non è previsto per le microimprese.
- ✓ La norma preclude l'applicazione anche in caso di bilancio redatto in modo ordinario, o abbreviato.
- ✓ Le micro-imprese che scelgono di applicare il costo ammortizzato devono, di conseguenza, gestire un doppio binario civilistico-fiscale (es. società nell'ambito dei gruppi)

CNDCEC – proposta di uniformare i regimi fiscali delle microimprese (doc. 30.10.2017 – par. 3.3)

LE DEROGHE

1. ...**devono intendersi non applicabili** ...le disposizioni dell'articolo 109, commi 1 e 2, del TUIR,... - COMPETENZA DEI RICAVI
2. ...**si applicano le disposizioni** ...del TUIR che prevedono limiti quantitativi alla deduzione di componenti negativi o la loro esclusione o ne dispongono la ripartizione in più periodi di imposta, nonché quelle che esentano o escludono ...dalla formazione del reddito ...componenti positivi ...o ne consentono la ripartizione in più periodi di imposta, e quelle che stabiliscono la rilevanza di componenti positivi o negativi nell'esercizio, rispettivamente, della loro percezione o del loro pagamento.

LE DEROGHE

Effetti:

- ✓ Non applicabilità dei principi di certezza e oggettiva determinabilità (art. 109 c. 1 e 2 TUIR);
- ✓ Principio di correlazione costi - ricavi applicabile perché previsto da OIC;
- ✓ Applicabili le disposizioni fiscali che limitano ammortamenti e accantonamenti, o derogano al principio di competenza per la cassa.

CNDCEC – schema pag. 19 doc. 30.10.2017

DISPOSIZIONI TRANSITORIE

Continuano ad essere assoggettati alla **disciplina fiscale previgente** gli effetti reddituali e patrimoniali sul bilancio del predetto esercizio (2016) e di quelli successivi delle operazioni che risultino diversamente qualificate, classificate, valutate e imputate temporalmente ai fini fiscali rispetto alle qualificazioni, classificazioni, valutazioni e imputazioni temporali risultanti dal bilancio dell'esercizio in corso al 31 dicembre 2015.

SINDACABILITÀ DELLE SCELTE DI BILANCIO: AMMORTAMENTI

Gli OIC costituiscono “*la codificazione delle **migliori prassi operative** preordinate a fornire elementi interpretativi ed applicativi nella redazione dei documenti contabili*”.



- ✓ In merito alla possibilità di sindacare le scelte di bilancio, si è espressa anche la Corte di Cassazione, con la:
 - sentenza 17.10.2014 n. 22016;
 - sentenza 14.10.2015 n. 20678.
- ✓ Effetti: ai fini civilistici, il piano di ammortamento delle immobilizzazioni materiali può/deve essere rivisto, ma bisogna redigere bene la nota integrativa.
- ✓ In assenza di adeguate giustificazioni in nota integrativa: conseguenze fiscali.

SINDACABILITÀ DELLE SCELTE DI BILANCIO: AMMORTAMENTI

Cassazione 22016. Fattispecie in esame:

- ✓ la contribuente aveva modificato, rispetto al passato, il piano di ammortamento dei beni;
- ✓ in particolare, aveva elevato i coefficienti di ammortamento, passando dal 50% dell'aliquota fiscale, al 100% dell'aliquota stessa;
- ✓ la variazione del criterio di imputazione **non risultava però fondato su una valida ragione economica, e non aveva trovato alcuna giustificazione nella nota integrativa al bilancio.**

SINDACABILITÀ DELLE SCELTE DI BILANCIO: AMMORTAMENTI

SENTENZA DELLA CORTE DI CASSAZIONE N. 22016/2014.

*In tema di determinazione del reddito di impresa, non vi è piena discrezionalità del contribuente, in sede di dichiarazione, in ordine alla deducibilità delle quote di ammortamento del costo dei beni strumentali, che deve avvenire in base alle inderogabili regole civilistiche di redazione del bilancio, operanti ... anche ai fini delle determinazioni fiscali, per cui, stante l'art. 2426, primo comma, n. 2 cod. civ., **non sono legittimi i criteri di determinazione che siano variabili in relazione a diverse annualità, in assenza di adeguata giustificazione nella nota integrativa di bilancio, dovendo le quote di ammortamento essere rapportate, in modo tendenzialmente uniforme, alla durata normale di utilizzazione dei beni strumentali.***

SINDACABILITÀ DELLE SCELTE DI BILANCIO

TRATTAMENTO CONTABILE DELLE FATTISPECIE NON PREVISTE

4. Nei casi in cui i principi contabili emanati dall'OIC non contengano una disciplina per fatti aziendali specifici, la società include, tra le proprie politiche contabili, uno specifico trattamento contabile sviluppato facendo riferimento alle seguenti fonti, in ordine gerarchicamente decrescente:

- a) in via analogica, le disposizioni contenute in principi contabili nazionali che trattano casi simili, tenendo conto delle previsioni contenute in tali principi in tema di definizioni, presentazione, rilevazione, valutazione e informativa;
- b) i postulati di bilancio.

Bozza OIC 11

PRINCIPIO DI RILEVANZA

4.6 Rilevanza

31. Un'informazione è considerata rilevante quando la sua omissione o errata indicazione potrebbe ragionevolmente **influenzare le decisioni prese dai destinatari primari dell'informazione di bilancio** sulla base del bilancio della società. La rilevanza dei singoli elementi che compongono le voci di bilancio è giudicata nel contesto complessivo del bilancio.



Nozione analoga a quella dei principi di revisione per quanto riguarda il concetto di significatività

PRINCIPIO DI RILEVANZA

4.6 Rilevanza

34. Per quantificare la rilevanza si tiene conto sia di elementi qualitativi che quantitativi.

35. I fattori quantitativi prendono in considerazione la dimensione degli effetti economici della transazione, o di un altro evento rispetto alle grandezze di bilancio (...).

36. I fattori qualitativi di per sé trascendono gli aspetti quantitativi dal momento che riguardano caratteristiche peculiari dell'operazione, o dell'evento, la cui importanza è tale da poter ragionevolmente influenzare le decisioni economiche dei destinatari primari del bilancio della società.

PRINCIPIO DI RILEVANZA

4.6 Rilevanza

INFORMATIVA NELLA NOTA INTEGRATIVA

38. «il presupposto giuridico dell'obbligo di fornire una specifica informazione nella nota integrativa è rappresentato dalla decisione, consapevole, di derogare ad una statuita regola contabile, sempreché gli effetti della deroga stessa siano irrilevanti. Il redattore del bilancio, nel dare conto in nota integrativa delle proprie politiche contabili ed in particolare, delle concrete modalità di applicazione dei principi contabili alla sua realtà aziendale, dovrà anche evidenziare le modalità applicative riferite alle facoltà di deroga prevista dal comma 4 dell'art.2423 codice civile».

PRINCIPIO DI PREVALENZA DELLA SOSTANZA

Co. 1-bis all'art. 2423:

“La rilevazione e la presentazione delle voci è effettuata tenendo conto della sostanza dell'operazione o del contratto”.

Nella relazione al DLgs.: *“la declinazione pratica del principio di sostanza economica è effettuata dalla legge e dai principi contabili”.*

RILEVAZIONE INIZIALE: PREVALENZA DELLA SOSTANZA

OIC 16 § 31

Immobilizzazioni materiali quali terreni e fabbricati, impianti e macchinari, attrezzature industriali e commerciali ed altri beni.

Si rilevano alla data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici connessi al bene acquisito

Il trasferimento avviene in genere quando è trasferito il titolo di proprietà. Qualora, in virtù di specifiche clausole contrattuali, non vi sia coincidenza tra la data in cui avviene il trasferimento dei rischi e dei benefici e la data in cui viene trasferito il titolo di proprietà, prevale la data in cui è avvenuto il trasferimento dei rischi e dei benefici. L'analisi deve essere effettuata attraverso la comprensione di tutte le clausole contrattuali.

PRINCIPIO DI PREVALENZA DELLA SOSTANZA

«la prima e fondamentale attività che il redattore del bilancio deve effettuare è l'individuazione dei diritti, degli obblighi e delle condizioni ricavabili dai termini contrattuali delle transazioni e confrontarle con le disposizioni dei principi contabili per accertare la correttezza dell'iscrizione o della cancellazione di elementi patrimoniali ed economici».

DERIVAZIONE RAFFORZATA: LEASE BACK

RISOLUZIONE 77/E DEL 23 GIUGNO 2017

La fattispecie sottoposta all'esame dell'amministrazione finanziaria è quella di una società proprietaria di un terreno edificabile iscritto tra le immobilizzazioni materiali. La medesima società al fine di finanziare la costruzione di un immobile industriale sovrastante il terreno è intenzionata a stipulare un contratto sale and lease back "in costruendo" il quale prevede la cessione del terreno edificabile ad una società di leasing che poi finanzierebbe la costruzione del fabbricato sovrastante il terreno in un periodo di due anni.

DERIVAZIONE RAFFORZATA: LEASE BACK

RISOLUZIONE 77/E DEL 23 GIUGNO 2017

“alla luce della nuova formulazione dell’articolo 83 del TUIR, deve ritenersi che la medesima imputazione temporale prevista in ambito civilistico per l’operazione di “sale and lease back in esame debba assumere rilevanza anche ai fini fiscali”.

DERIVAZIONE RAFFORZATA: LEASE BACK

RISOLUZIONE 77/E DEL 23 GIUGNO 2017

Nel testo della risoluzione l'Agenzia delle Entrate afferma: *“prescindendo dal corretto inquadramento contabile dell'operazione in esame - circostanza quest'ultima non sindacabile dalla scrivente in sede di risposta all'interpello in esame - si pone la necessità di chiarire se anche ai fini fiscali la plusvalenza realizzata dalla Società debba concorrere nel periodo d'imposta in cui è realizzata ovvero secondo l'imputazione temporale prevista in sede contabile”*.

IL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ NEL BILANCIO

- ✓ Art. 2423-bis, co. 1, n. 1), c.c.: “valutazione... secondo prudenza e nella prospettiva della continuazione dell’attività”
- ✓ Tale principio, sul piano normativo, è stato introdotto ad opera del D.Lgs. 9 aprile 1991, n. 127
- ✓ La prospettiva della continuazione dell’attività è disciplinata in maggior dettaglio nei principi IAS/IFRS, in particolare lo IAS 1 indica che il bilancio deve essere redatto nella prospettiva della continuazione dell’attività a meno che la direzione aziendale (IAS 1):
 - non intenda liquidare l’entità o interromperne l’attività, o
 - non abbia alternative realistiche a ciò.

IL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ NEL BILANCIO

ORIZZONTE TEMPORALE



- ✓ Nel determinare l'applicabilità del presupposto della prospettiva della continuazione dell'attività, la direzione aziendale deve tenere conto di tutte le informazioni disponibili sul futuro, che è relativo ad almeno, ma non limitato, a dodici mesi dopo la data di riferimento del bilancio (IAS 1)
- ✓ Lo IAS 1 non affronta però il delicato tema di come si debba valutare se le prospettive di continuazione dell'attività possono o meno essere ritenute realistiche.

Necessità in genere di redigere documenti previsionali:

budget e/o piano industriale

IL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ NEL BILANCIO

4.2 Prospettiva della continuità aziendale

18. L'articolo 2423 bis, comma 1, n. 1, del codice civile, prevede che la valutazione delle voci di bilancio sia fatta nella prospettiva della continuazione dell'attività e quindi tenendo conto del fatto che l'azienda costituisce un complesso economico funzionante **destinato, almeno per un prevedibile arco temporale futuro, alla produzione di reddito.**

19. Una società è in funzionamento a meno che non intervenga una delle cause di scioglimento di cui all'art 2484 del codice civile.

ART. 2484 - CAUSE DI SCIoglimento

Le società per azioni, in accomandita per azioni e a responsabilità limitata si sciolgono:

- 1) per il decorso del termine;
- 2) per il conseguimento dell'oggetto sociale o per la sopravvenuta impossibilità di conseguirlo, salvo che l'assemblea, all'uopo convocata senza indugio, non deliberi le opportune modifiche statutarie;
- 3) per l'impossibilità di funzionamento o per la continuata inattività dell'assemblea;
- 4) per la riduzione del capitale al disotto del minimo legale, salvo quanto è disposto dagli articoli 2447 e 2482-ter;
- 5) nelle ipotesi previste dagli articoli 2437-quater e 2473;
- 6) per deliberazione dell'assemblea;
- 7) per le altre cause previste dall'atto costitutivo o dallo statuto.

ART. 2484 - CAUSE DI SCIoglimento

La società inoltre si scioglie per le altre cause previste dalla legge; in queste ipotesi le disposizioni dei seguenti articoli si applicano in quanto compatibili.

Gli effetti dello scioglimento si determinano, nelle ipotesi previste dai numeri 1), 2), 3), 4) e 5) del primo comma, alla data dell'iscrizione presso l'ufficio del registro delle imprese della dichiarazione con cui gli amministratori ne accertano la causa e, nell'ipotesi prevista dal numero 6) del medesimo comma, alla data dell'iscrizione della relativa deliberazione.

Quando l'atto costitutivo o lo statuto prevedono altre cause di scioglimento, essi devono determinare la competenza a deciderle od accertarle, e ad effettuare gli adempimenti pubblicitari di cui al precedente comma.

IL PRESUPPOSTO DELLA CONTINUITÀ NEL BILANCIO – OIC 11

20. Gli amministratori devono acquisire tutte le informazioni disponibili circa la permanenza del presupposto della continuità aziendale.

Se gli amministratori **sono a conoscenza del fatto che** in un arco temporale futuro **di almeno dodici mesi** dalla data di chiusura dell'esercizio **intervenga, o è probabile che intervenga, una delle cause di interruzione** previste al par. 19, ne devono tenere conto nella redazione del bilancio d'esercizio e darne adeguata informativa.



LIMITA il significato del principio di continuità, **probabilmente l'OIC 11 sarà modificato e integrato** nella versione definitiva

CLASSIFICAZIONE DELLE VOCI: CHIARIMENTI EMENDAMENTI OIC

L'OIC 12/2016 non aveva disciplinato la classificazione dei premi/resi non di competenza.

Si potevano ipotizzare le seguenti classificazioni:

- A1), tra i ricavi
- A5), tra gli altri ricavi e proventi, al fine di non rettificare i ricavi di competenza dell'esercizio
- B14) tra gli oneri diversi di gestione

EMENDAMENTO OIC 12: tutte le rettifiche dei ricavi di vendita devono essere portate a riduzione dei ricavi (ad eccezione di quelle derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili ai sensi dell'OIC 29).

CLASSIFICAZIONE DELLE VOCI: CHIARIMENTI EMENDAMENTI OIC

EMENDAMENTI OIC 12

Il contenuto delle voci del conto economico

(Omissis)

A) Valore della produzione

A1) Ricavi delle vendite e delle prestazioni

(Omissis)

50. Le rettifiche di ricavi ~~di competenza dell'esercizio~~ sono portate a riduzione della voce ricavi, ad esclusione delle. Le rettifiche riferite a ricavi di precedenti esercizi e derivanti da correzioni di errori o cambiamenti di principi contabili sono rilevate ai sensi dei paragrafi 47-53 e 15-20 dell'OIC 29 "Cambiamenti di principi contabili, cambiamenti di stime contabili, correzione di errori, fatti intervenuti dopo la data di chiusura dell'esercizio".

CLASSIFICAZIONE DELLE VOCI: CHIARIMENTI EMENDAMENTI OIC

EMENDAMENTI OIC 12

Esposizione delle attività per imposte anticipate nei bilanci abbreviati e delle micro-imprese

STATO PATRIMONIALE

C. Attivo circolante;

I. Rimanenze

II. Crediti, con separata indicazione degli importi esigibili oltre l'esercizio successivo e delle imposte anticipate



**Non deve essere indicata la quota esigibile
oltre l'esercizio successivo – OIC 25**

CLASSIFICAZIONE DELLE VOCI: CHIARIMENTI EMENDAMENTI OIC

EMENDAMENTI OIC 12

Conseguenze sui bilanci 2016 ai fini comparativi

In caso di diversa classificazione dei premi nel bilancio 2016 è necessario procedere alla riclassificazione, soltanto a fini comparativi.

L'indicazione separata delle attività per imposte anticipate nei bilanci abbreviati e micro deve essere effettuata, ai fini comparativi, anche nei bilanci 2016.

OIC 12: CLASSIFICAZIONE DI ONERI E PROVENTI STRAORDINARI

L'OIC 12 distingue tra:

- ✓ oneri e proventi straordinari secondo l'OIC 12 previgente per cui non è possibile identificare *ex ante* una classificazione;
- ✓ oneri e proventi straordinari secondo l'OIC 12 previgente per i quali è possibile identificare una nuova specifica collocazione *ex ante* univoca in base alla tipologia della transazione.



Rapporto tra l'eliminazione dell'area straordinaria e il nuovo n. 13 dell'art. 2427 c.c. della nota integrativa nel quale devono essere indicati l'importo e la natura dei singoli elementi di ricavo o di costo di entità o incidenza eccezionali

OIC 12: CLASSIFICAZIONE DI ONERI E PROVENTI STRAORDINARI

Oneri e proventi straordinari per i quali è possibile identificare una nuova specifica collocazione *ex ante* univoca:

Provento e onere straordinario	Classificazione
Componenti reddituali derivanti da ristrutturazioni del debito.	Può dare origine a componenti positivi di reddito di tipo finanziario da includere nella voce C16 d) proventi diversi dai precedenti.
Plusvalenze e minusvalenze derivanti da conferimenti di aziende e rami aziendali, fusioni, scissioni ed altre operazioni sociali straordinarie.	Tali componenti vanno inclusi nelle voci A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio e B14 oneri diversi di gestione.
Plusvalenze e minusvalenze derivanti in generale da operazioni di natura straordinaria, di riconversione produttiva, ristrutturazione o ridimensionamento produttivo.	
Plusvalenze o minusvalenze derivanti da espropri o nazionalizzazioni di beni.	
Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all'attività produttiva, nonché il plusvalore derivante dall'acquisizione delle immobilizzazioni materiali a titolo gratuito.	
Perdita o acquisizione a titolo definitivo di caparre, qualora abbiano natura straordinaria.	

OIC 12: CLASSIFICAZIONE DI ONERI E PROVENTI STRAORDINARI

Oneri e proventi straordinari per i quali è possibile identificare una nuova specifica collocazione *ex ante* univoca:

Provento e onere straordinario	Classificazione
Liberalità ricevute, in danaro o in natura, che non costituiscono contributi in conto esercizio da iscrivere alla voce A5.	Tali componenti sono da classificare nella voce A5 altri ricavi e proventi, con separata indicazione dei contributi in conto esercizio.
Contributi erogati in occasione di fatti eccezionali (ad esempio, calamità naturali come terremoti, inondazioni, ecc.).	
Oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione, imprevedibili ed occasionali.	Tali componenti sono da indicare nella voce B14 oneri diversi di gestione.

OIC 12: CLASSIFICAZIONE DI ONERI E PROVENTI STRAORDINARI

Oneri e proventi straordinari per i quali è possibile identificare una nuova specifica collocazione *ex ante* univoca:

Provento e onere straordinario	Classificazione
Plusvalenze e minusvalenze derivanti dalla cessione (compresa la permuta) di parte significativa delle partecipazioni detenute o di titoli a reddito fisso immobilizzati.	La cessione di partecipazioni e titoli a reddito fisso genera componenti di reddito di tipo finanziario da includere: <ul style="list-style-type: none">✓ C 15) proventi da partecipazioni, con separata indicazione di quelli relativi a imprese controllate e collegate e di quelli relativi a controllanti e a imprese sottoposte al controllo di queste ultime;✓ C 16 b) da titoli iscritti nelle immobilizzazioni che non costituiscono partecipazioni;✓ C 17) interessi e altri oneri finanziari, con separata indicazione di quelli verso imprese controllate e collegate e verso controllanti.

OIC 12: CLASSIFICAZIONE DI ONERI E PROVENTI STRAORDINARI

Oneri e proventi straordinari per i quali è possibile identificare una nuova specifica collocazione *ex ante* univoca:

Provento e onere straordinario	Classificazione
Imposte dirette relative ad esercizi precedenti	devono essere classificate nella voce 20 "Imposte sul reddito d'esercizio correnti, differite e anticipate".
Imposte indirette relative ad esercizi precedenti	devono essere classificate nella voce B14 "Oneri diversi di gestione".

IL ROL

Il riferimento contenuto nelle norme vigenti di natura fiscale ai componenti positivi o negativi di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile va inteso come riferito ai medesimi componenti assunti **al netto dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda**

IMPUTAZIONE A PATRIMONIO NETTO = IMPUTAZIONE A C.E.

- ✓ Art. 109 TUIR
- ✓ 4. Le spese e gli altri componenti negativi non sono ammessi in deduzione se e nella misura in cui non risultano imputati al conto economico relativo all'esercizio di competenza
- ✓ Si considerano imputati a conto economico i componenti imputati direttamente a patrimonio per effetto dei principi contabili **adottati dall'impresa**

C.M. 7/2011: P. NETTO

Posto che la diversa rappresentazione contabile di alcune operazioni non snatura la sostanza economico-reddituale delle stesse, è stato opportunamente previsto che, all'atto della misurazione del reddito d'impresa, si tenga conto anche del valore dei componenti reddituali che ... trovano diretta imputazione a patrimonio, per i quali devono, pertanto, essere operate le variazioni in aumento e in diminuzione effettuate in sede di determinazione del reddito d'impresa, al pari di quanto previsto per le componenti imputate nell'esercizio di competenza a conto economico.

IRAP

ART. 5

Per i soggetti di cui all'articolo 3, comma 1, lettera a), non esercenti le attività di cui agli articoli 6 e 7, la base imponibile è determinata dalla differenza tra il valore e i costi della produzione di cui alle lettere A) e B) dell'articolo 2425 del codice civile, con esclusione delle voci di cui ai numeri 9), 10), lettere c) e d), 12) e 13) **nonché dei componenti positivi e negativi di natura straordinaria derivanti da trasferimenti di azienda o di rami di azienda** così come risultanti dal conto economico dell'esercizio.

IRAP

POSTE EX STRAORDINARIE

Diventano rilevanti ai fini della determinazione della base imponibile con **esclusione** di quelle derivanti da operazioni straordinarie e di quelle eventualmente imputate in voci differenti da quelle rilevanti (esempio: imposte degli esercizi precedenti)

NUOVE POSTE «FINANZIARIE»

Le componenti finanziarie derivanti dall'applicazione del costo ammortizzato e dell'attualizzazione **non rilevano ai fini Irap.**

I nuovi criteri di valutazione dei crediti e debiti possono qualificare come finanziarie alcune voci non aventi "natura finanziaria"
(esempio: consulenze relative ad un finanziamento)

IRAP

Oneri per multe, ammende e penalità originate da eventi estranei alla gestione ordinaria, imprevedibili ed occasionali: tali componenti vanno ora inclusi nella voce **B14 oneri diversi di gestione**.

Perdite o danneggiamenti di beni a seguito di eventi naturali straordinari come alluvioni, terremoti, incendi, inondazioni, ecc.: **B14**, in generale.

Sopravvenienze che derivano da errori contabili: nessun effetto, in quanto non rilevano nell'esercizio in cui vengono contabilizzate, ma vanno fiscalmente imputate nel corretto esercizio di competenza (c.m. 31/2013).

Plusvalenze e minusvalenze derivanti dall'alienazione di immobili civili ed altri beni non strumentali all'attività produttiva. Tali componenti vanno inclusi nelle voci **A5) altri ricavi e proventi** e **B14**.

CHIARIMENTI EMENDAMENTI OIC E BILANCIO CONSOLIDATO

FACOLTA' DI ESCLUSIONE DAL CONSOLIDAMENTO INTEGRALE DI SOCIETA' CONTROLLATE – OIC 17

Art. 28 del D.Lgs. 127/91

- ✓ a. irrilevanza
- ✓ b. restrizione diritti
- ✓ c. impossibilità di ottenimento dei dati
- ✓ **d. successiva alienazione**



MOTIVAZIONE ALLA BASE DELLE DECISIONI ASSUNTE

~~6) Ai fini un miglior allineamento al testo di legge, nel caso di esclusione di una controllata dall'area di consolidamento quando le azioni o quote sono possedute esclusivamente allo scopo della successiva alienazione, non è più previsto il requisito secondo cui la controllata debba essere destinata fin dall'inizio alla successiva alienazione, in quanto il tenore letterale della norma di legge non impone che l'obiettivo della cessione sia presente fin dal momento dell'acquisto (art. 28 D.lgs. 127/1991).~~

IL RENDICONTO FINANZIARIO OBBLIGATORIO

Art. 2423 c.c.

Gli amministratori devono redigere il bilancio di esercizio, costituito dallo stato patrimoniale, dal conto economico, dal **rendiconto finanziario** e dalla nota integrativa.

Art. 2425-ter c.c.

Dal rendiconto finanziario risultano, per l'esercizio a cui è riferito il bilancio e per quello precedente, **l'ammontare e la composizione delle disponibilità liquide, all'inizio e alla fine dell'esercizio, ed i flussi finanziari dell'esercizio derivanti dall'attività operativa, da quella di investimento, da quella di finanziamento**, ivi comprese, con autonoma indicazione, le operazioni con i soci.

Art. 2435-bis c.c.

Le società che redigono il **bilancio in forma abbreviata** sono esonerate dalla redazione del rendiconto finanziario.

RENDICONTO FINANZIARIO (1/3)

	200X	200X-1
A. Flussi finanziari derivanti dell'attività operativa (metodo indiretto)		
Utile (perdita) dell'esercizio		
Imposte sul reddito		
Interessi passivi/(interessi attivi)		
(Dividendi)		
(Plusvalenze)/minusvalenze derivanti dalla cessione di attività		
1. Utile (perdita) dell'esercizio prima d'imposte sul reddito, interessi, dividendi e plus/minusvalenze da cessione		
<i>Rettifiche per elementi non monetari che non hanno avuto contropartita nel capitale circolante netto</i>		
Accantonamenti ai fondi		
Ammortamenti delle immobilizzazioni		
Svalutazioni per perdite durevoli di valore		
Rettifiche di valore di attività e passività finanziarie di strumenti finanziari derivati che non comportano movimentazione monetaria		
Altre rettifiche per elementi non monetari		
2. Flusso finanziario prima delle variazioni del ccn		
<i>Variazioni del capitale circolante netto</i>		
Decremento/(incremento) delle rimanenze		
Decremento/(incremento) dei crediti vs clienti		
Incremento/(decremento) dei debiti verso fornitori		
Decremento/(incremento) ratei e risconti attivi		
Incremento/(decremento) ratei e risconti passivi		
Altre variazioni del capitale circolante netto		

OIC 10 – Appendice A Schema n. 1:

Flusso dell'attività operativa determinato con il metodo indiretto

RENDICONTO FINANZIARIO (2/3)

3. Flusso finanziario dopo le variazioni del ccn		
<i>Altre rettifiche</i>		
Interessi incassati/(pagati)		
(Imposte sul reddito pagate)		
Dividendi incassati		
(Utilizzo dei fondi)		
Altri incassi/pagamenti		
Flusso finanziario dell'attività operativa (A)		
B. Flussi finanziari derivanti dall'attività d'investimento		
<i>Immobilizzazioni materiali</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni immateriali</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Immobilizzazioni finanziarie</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>Attività finanziarie non immobilizzate</i>		
(Investimenti)		
Disinvestimenti		
<i>(Acquisizione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide)</i>		
<i>Cessione di rami d'azienda al netto delle disponibilità liquide</i>		
Flusso finanziario dell'attività di investimento (B)		
C. Flussi finanziari derivanti dall'attività di finanziamento		
<i>Mezzi di terzi</i>		
Incremento (decremento) debiti a breve verso banche		
Accensione finanziamenti		
(Rimborso finanziamenti)		
<i>Mezzi propri</i>		
Aumento di capitale a pagamento		
(Rimborso di capitale)		

OIC 10 – Appendice A

RENDICONTO FINANZIARIO (3/3)

OIC 10 – Appendice A

Cessione (acquisto) di azioni proprie		
(Dividendi (e acconti su dividendi) pagati)		
Flusso finanziario dell'attività di finanziamento (C)		
Incremento (decremento) delle disponibilità liquide ($A \pm B \pm C$)		
Effetto cambi sulle disponibilità liquide		
Disponibilità liquide all'inizio dell'esercizio di cui: depositi bancari e postali assegni denaro e valori in cassa		
Disponibilità liquide alla fine dell'esercizio di cui: depositi bancari e postali assegni denaro e valori in cassa		

RENDICONTO FINANZIARIO – CHECK LIST OPERATIVA

- ✓ Debiti tributari per saldo imposte
- ✓ Ratei attivi e passivi di natura finanziaria e di natura non finanziaria
- ✓ Debiti di fornitura e debiti legati a beni strumentali
- ✓ Crediti clienti e crediti per beni strumentali
- ✓ Plusvalenze e minusvalenze alienazioni cespiti
- ✓ Costo ammortizzato, interessi passivi, debiti finanziari, attualizzazione
- ✓ Interessi passivi capitalizzati nella voce A4) del conto economico.
- ✓ Partecipazioni valutate con il metodo del patrimonio netto
- ✓ Imposte sul reddito pagate e accantonamenti per contenziosi ora inseriti nella voce Imposte sul reddito: non sono un flusso di cassa in uscita

LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC

Natura ed effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2427 co. 1 n. 22-*quater* c.c.)

È l'informativa precedentemente richiesta nella relazione sulla gestione dall'art. 2428 c.c.

- ✓ L'OIC 29 identifica 3 tipologie:
- ✓ Fatti successivi che devono essere recepiti nei valori di bilancio
- ✓ Fatti successivi che non devono essere recepiti nei valori di bilancio
- ✓ Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale

LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC

Natura ed effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2427 co. 1 n. 22-*quater* c.c.)

Fatti successivi che devono essere recepiti nel bilancio

- ✓ Esempi:
- ✓ Definizione di una causa legale
- ✓ Riduzione di valore di attività già alla data del bilancio
- ✓ Determinazione del costo (o del ricavo) di acquisti/vendite effettuati nell'esercizio
- ✓ Premi a dipendenti per prestazioni relative all'esercizio in chiusura
- ✓ Errori

LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC

Natura ed effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2427 co. 1 n. 22-*quater* c.c.)

Fatti successivi che non devono essere recepiti nel bilancio

- ✓ Esempi:
- ✓ Riduzione del valore di mercato di strumenti finanziari dopo la chiusura
- ✓ Distruzione di impianti causata da calamità
- ✓ Perdita derivante dalla variazione dei tassi di cambio
- ✓ Sostituzione di un prestito a BT con una a ML → periodo di formazione del bilancio
- ✓ Ristrutturazione di un debito avente effetti contabili → periodo di formazione del bilancio

• SE
RILEVANTI
→ INFO IN
NI

- *Sono di importanza tale che la loro mancata comunicazione potrebbe compromettere la possibilità dei destinatari dell'informazione societaria di fare corrette valutazioni e prendere decisioni appropriate. Deve essere indicata anche la stima dell'effetto sulla situazione patrimoniale/finanziaria della società, diversamente devono essere indicate le ragioni per cui l'effetto non si ritiene determinabile.*

LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC

Natura ed effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2427 co. 1 n. 22-*quater* c.c.)

Esempi di fatti successivi da indicare in NI (OIC 29, PAR. 63)

- ✓ Operazioni di natura straordinaria eseguite dopo la chiusura dell'esercizio
- ✓ Annuncio di un piano di dismissione di importanti attività
- ✓ Acquisti/cessioni di un'azienda significativa
- ✓ Distruzione di beni strumentali per calamità naturali
- ✓ Annuncio o avvio di piani di ristrutturazione aziendale
- ✓ Emissione di prestiti obbligazionari
- ✓ Aumento di capitale
- ✓ Significativi contenziosi relativi a fatti sorti dopo la chiusura
- ✓ Fluttuazioni anomale significative dei valori di mercato delle attività di bilancio o nei tassi di cambio senza coperture

LA NOTA INTEGRATIVA E GLI OIC

Natura ed effetto patrimoniale, finanziario ed economico dei fatti di rilievo avvenuti dopo la chiusura dell'esercizio (art. 2427 co. 1 n. 22-*quater* c.c.)

Fatti successivi che possono incidere sulla continuità aziendale

- ✓ Se viene meno il presupposto della continuità aziendale è necessario
 - ✓ che se ne tenga conto nelle valutazioni di bilancio



- Sono rilevati in bilancio per riflettere l'effetto che tali eventi comportano
 - sulla situazione patrimoniale e finanziaria e sul risultato economico
 - alla data di chiusura dell'esercizio